COMUNE DI CLAVESANA

CAPO 01 NORME FONDAMENTALI

ART. 01

PRINCIPI GENERALI

- 01. IL COMUNE DI CLAVESANA E' UN ENTE LOCALE AUTONOMO E RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.
- 02. ESSO E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E AUTONOMIA FINANZIARIA NELL`AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE ED ESERCITA FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI O REGIONALI.
- 03. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIA ATTIVITA', NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.
- 04. IL COMUNE HA PERSONALITA' GIURIDICA, PUO' PROPORRE AZIONI PUO' COMPARIRE IN GIUDIZIO PER LA DIFESA DEI PROPRI DIRITTI. ART. 02

FINALITA' E COMPITI

- 01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, LO STATUTO DISCIPLINA LA CONFORMAZIONE DEI RAPPORTI FRA IL COMUNE E I CITTADINI E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ENTE.

 02. LO STATUTO SI ISPIRA, QUALE TERMINE DI RIFERIMENTO, ALLA TRADIZIONE STORICO-POLITICA DELLE AUTONOMIE COMUNALI, TENENDO ALTRESI'
- CONTO DELLE PECULIARITA' CULTURALI E DELLA SPECIFICITA' GEOGRAFICA, SOCIALE ED ECONOMICA DEL COMUNE DI CLAVESANA.
- 03. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLO CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
- 04. NELL`AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI ED IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PER L`ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SOSTEGNO ASSISTENZIALE ED ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI NEL TERRITORIO.
- 05. NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, IL COMUNE CONCORRE ALLA FORMAZIONE ED ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDE, PER QUANTO DI COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.
- 06. CON RIFERIMENTO AGLI INTERESSI ED ALLE MATERIE DI CUI NON HA COMPETENZA PER INTERVENIRE DIRETTAMENTE, IL COMUNE ESERCITA IL POTERE DI ESTERNAZIONE E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI O DEGLI ORGANI AI QUALI NE E' ATTRIBUITA LA COMPETENZA.
- 07. IL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE, PUO' PARTECIPARE A QUALSIASI FORMA DI

COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE ANCHE PROMUOVENDO LA COSTITUZIONE DI ISTITUTI FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO ED ALLA GESTIONE IN MODO COORDINATO ED EFFICACE DI FUNZIONI E SERVIZI OVVERO DIRITTI AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI CONFORMI AI PRINCIPI FONDAMENTALI ESPRESSI NELLO STATUTO.

- 08. IL COMUNE, AL FINE DI PROMUOVERE UN ORDINATO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE, SI IMPEGNA:
- A) AD UTILIZZARE LA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE CHE PREVEDE LO STANZIAMENTO DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI INIZIATIVE DELL'ENTE LOCALE O DI PRIVATI OPERATORI;
- B) A REGISTRARE E AD AGGIORNARE COSTANTEMENTE NEL TEMPO UNA MAPPA DELLE ESIGENZE DELLA COLLETTIVITA';
- C) AD ADOTTARE NORMATIVE URBANISTICHE E PROGRAMMATORIE CHE, NEL RISPETTO DELLE ISTANZE DI TUTELA DEL SUOLO E DELL'AMBIENTE, VALGANO A FAVORIRE LA CRESCITA DELL'IMPRENDITORIALITA' LOCALE E L'AUMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI;
- D) A VALORIZZARE LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE ED A PROMUOVERE E SOSTENERE UN VALIDO SISTEMA DI FORME ASSOCIATIVE, COOPERATIVE, CONSORTILI INTERESSANTI I VARI COMPARTI ECONOMICI; C) A RIVENDICARE UN SISTEMA DI FINANZA LOCALE CHE CONSENTA DI DISPORRE DI ADEGUATE STRUTTURE CIVILI E DI SERVIZI SOCIALI EFFICIENTI.
- 09. PER REALIZZARE LE SUE FINALITA' IL COMUNE ADOTTA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE. LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE SI PROPONE DI SUSCITARE E VALORIZZARE TUTTE LE ENERGIE, DI UTILIZZARE OGNI RISORSA E FAVORIRE GLI APPORTI NEL DETERMINARE E SODDISFARE ORGANICAMENTE IL FABBISOGNO E LE ESIGENZE DELLA COMUNITA' LOCALE. 10. IL COMUNE, NELL'ESPLICAZIONE DELLA SUA ATTIVITA' PROGRAMMATORIA ADOTTA - NEI LIMITI DELLE COMPETENZE DI LEGGE - LE MISURE ATTE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE NATURALE E AD ASSICURARE ALLA COLLETTIVITA' CONDIZIONI CHE NE FAVORISCANO LO SVILUPPO CIVILE CHE SALVAGUARDINO LA SALUTE. 11. IL COMUNE DIFENDE E VALORIZZA, ALTRESI', IL PROPRIO PATRIMONIO CULTURALE IN TUTTE LE SUE ESPRESSIONI E A TAL FINE COORDINA ED INDIRIZZA GLI STRUMENTI CHE INIZIATIVE ESISTENTI E CONCORRE ALLO SVILUPPO E AL MIGLIORAMENTO DEI MEZZI EDUCATIVI E DI FORMAZIONE. 12. SI RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, LE DECISIONI E GLI ATTI DI RILIEVO SOPRATTUTTO LOCALE E PROVINCIALE E SI CURA A TAL FINE L'ISTITUZIONE DI STRUMENTI IDONEI. IL COMUNE CURA I CONTATTI CON LA SCUOLA, LE ORGANIZZAZIONI DI VARIA NATURA E CON GLI ALTRI ENTI E SOGGETTI PRESENTI SUL TERRITORIO. ESSO STABILISCE RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE E DIFFUSIONE E PROVVEDE A ISTITUIRE FORME DI COMUNICAZIONE CHE CONSENTANO ALLA COLLETTIVITA' LOCALE DI ESPRIMERE

ART. 03 TERRITORIO

PROPRIE ESIGENZE.

01. IL COMUNE DI CLAVESANA E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE

POPOLAZIONI RESIDENTI NELLA PARTE DI SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL` ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 N. 1228, APPROVATO DALL`ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

- 02. ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CLAVESANA SI ESTENDE PER KMQ. 17, 00 E CONFINA CON I COMUNI DI FARIGLIANO CARRU', BASTIA MONDOVI', BELVEDERE LANGHE, CIGLIE', ROCCACIGLIE', MARSAGLIA.
- 03. EVENTUALI MODIFICAZIONI DEL TERRITORIO ED `EVENTUALI VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELL`ENTITA' DEI COMUNI CONFINANTI ELENCATI NON COMPORTANO NECESSARIAMENTE MODIFICHE AL PRESENTE STATUTO.

ART. 04

SEDE COMUNALE, GONFALONE E STEMMA 01 . LA SEDE COMUNALE E' FISSATA IN CLAVESANA CAPOLUOGO, PIAZZA VITTORIO EMANUELE SECONDO, E PUO' ESSERE TRASFERITA IN ALTRA LOCALITA' AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI CHE POSSONO CONSENTIRE LE RIUNIONI IN ALTRE SEDI.

- 02. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA, CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN USO, E POSSONO ESSERE MODIFICATI O SOSTITUITI CON APPOSITA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
- 03. L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL

TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA' SARANNO DISCIPLINATE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL PALAZZO CIVICO DEVE ESSERE DOTATO DI APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI (ORDINANZE, MANIFESTI, ECC.) CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

- 02. L'UBICAZIONE DELL'ALBO PRETORIO DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILE LETTURA.
- 03. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN DIPENDENTE COMUNALE DA QUESTI DELEGATO, E' RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE CHE VIENE OPPORTUNAMENTE CERTIFICATA.

CAPO 02 ORDINAMENTO STRUTTURALE SEZIONE 01 ORGANI DEL COMUNE E UFFICI ART. 06 ORGANI ELETTIVI E BUROCRATICI

01. IL COMUNE E' DOTATO DI ORGANI ELETTIVI DI ORGANI BUROCRATICI E DI UFFICI.

- 02. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO:
- A) IL CONSIGLIO;
- B) LA GIUNTA;
- C) IL SINDACO.
- 03. GLI ORGANI BUROCRATICI SONO RAPPRESENTATI DAL PERSONALE E IN PARTICOLARE:
- A) DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI
- B) DAI DIPENDENTI COMUNALI

ART. 07

ORGANI COLLEGIALI

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE LA GIUNTA E LE COMMISSIONI CONSILIARI E COMUNALI SONO ORGANI COLLEGIALI.
- 02. IN VIA DI PRINCIPIO GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI LORO COMPONENTI ED A
- MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI. TUTTA LA MATERIA DOVRA' IN OGNI CASO ESSERE DISCIPLINATA DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.
- 03. I COMPONENTI L'ORGANO COLLEGIALE ED I SEGRETARIO NON PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA DELIBERAZIONE QUANDO SI TROVANO IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA' STABILITI DALLA LEGGI OVVERO VENGANO ESAMINATI OGGETTI IN CUI SI POSSANO CONFIGURARE INTERESSI PERSONALI.
- 04. NEI CASI DI CUI AL COMMA 03 IL SEGRETARIO VIENE SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO STESSO, NOMINATO DAL PRESIDENTE.
- 05. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI GIUNTA SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE DAL SEGRETARIO E DAL VICE SINDACO OVVERO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' PRESENTE ALLA SEDUTA.

SEZIONE 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

FUNZIONI, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE ED E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.
- 02. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO, LA SUA DURATA IN CARICA ED IL NUMERO DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.
- 03. IL CONSIGLIO, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, RESTA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO, LIMITANDOSI AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 09

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO - AMMINISTRATIVO DEL COMUNE. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLE LEGGI

STATALI E REGIONALI E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' COMUNALE. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

02. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

03. LA GIUNTA, A SUA DISCREZIONE, PUO' CHIEDERE AL CONSIGLIO DI PRONUNCIARSI SU QUALSIASI ARGOMENTO RITENUTO RILEVANTE O DI

PARTICOLARE INTERESSE PER LA COMUNITA' LOCALE.

ART. 10 FUNZIONAMENTO

- 01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. SONO CONSIDERATE SESSIONI ORDINARIE OUELLE IN CUI SI DISCUTE IL BILANCIO DI PREVISIONE E IL CONTO CONSUNTIVO. 02. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO IN SECONDA CONVOCAZIONE, IL CUI AVVISO SONO I MEDESIMI OGGETTI DA TRATTARSI PUO' ESSERE CONTENUTO IN QUELLO DI PRIMA CONVOCAZIONE, NON PUO' AVERE LUOGO NELLA STESSA GIORNATA IN CUI E' STATA STABILITA LA SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE. 03. LE SEDUTE SONO PUBBLICHE, SALVO NEI CASI PREVISTI DA LEGGI STATALI O REGIONALI OPPURE QUALORA VENGANO TRATTATI ARGOMENTI CHE COMPORTINO APPREZZAMENTI SU QUALITA', ATTITUDINI, MERITO E DEMERITO DELLE PERSONE, OVVERO LO DECIDA PER GARANTIRE IL CORRETTO E LIBERO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE, IL CONSIGLIO STESSO CON VOTAZIONE FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI PRESENTI. 04. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE, IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE NE PRESIEDE I LAVORI E CHE, NEL FORMULARE L'ORDINE DEL GIORNO, PUO' SENTIRE LA GIUNTA. FANNO ECCEZIONE LE SEDUTE DI CUI AL COMMA 06 DEL PRESENTE ARTICOLO CHE SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
- 05. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI DEVE ESSERE FATTA CON AVVISI SCRITTI E CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI.
- 06. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO CON ALL'ORDINE DEL GIORNO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E L'ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI, ANCHE DERIVANTI DA VACANZA DEGLI STESSI, SONO CONVOCATE ENTRO DIECI GIORNI E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO COSI' DEFINITO AI SENSI DELL' ARTT. 12 DEL PRESENTE STATUTO.
- 07. QUALORA LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI EVIDENZIASSE CASI DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA', LA EVENTUALE SURROGA DEI CONSIGLIERI DEVE AVVENIRE PRIMA DELLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.
- 08. NEL CASO IN CUI 1/5 DEI CONSIGLIERI LO RICHIEDA IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO NEL TERMINE DI 20 GG. INSERENDO NELL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI INDICATE.

09. IL FUNZIONAMENTO DEL COSIGLIO COMUNALE PER LE FATTISPECIE NON REGOLATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO PER LA CUI APPROVAZIONE E MODIFICAZIONE E' NECESSARIA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 11

CONSIGLIERI COMUNALI

01. CIASCUN CONSIGLIERE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE E LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E LA SUA POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATE DALLA LEGGE. GLI ISTITUTI DI DECADENZA E DI REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. 02. I CONSIGLIERI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE. DEL CONSIGLIO E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI DI CUI FANNO PARTE. 03. I CONSIGLIERI ESERCITANO IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO E POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI. 04. I CONSIGLIERI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO A QUATTRO SEDUTE CONSILIARI CONSECUTIVE, SONO DICHIARATI DECADUTI. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ED HA EFFETTO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE PER ISCRITTO ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA. 05. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. ESSE SONO EFFICACI ED IRREVOCABILI DALLA LORO ACCETTAZIONE O PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

ART. 12

CONSIGLIERE ANZIANO

- 01. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA COLUI CHE, NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE, HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI E CHE NON RIVESTA LA CARICA DI SINDACO. A PARITA' DI VOTI SI HA PER ANZIANO IL CONSIGLIERE DI MAGGIORE ETA'.
- 02. OGNI CASO, PER LE SEDUTE DEL NUOVO CONSIGLIO CHE SEGUONO LA CONSULTAZIONE ELETTORALI, IN ATTESA DELL'ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, SVOLGE LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, INDIPENDENTEMENTE ALLA CARICA RIVESTITA.

ART. 13

GRUPPI CONSILIARI

- 01. CONSIGLIERI SI POSSONO COSTITUIRE IN GRUPPI CONSILIARI E NE DANNO COMUNICAZIONE, DESIGNANDO ANCHE IL CAPOGRUPPO, AL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE PRENDE ATTO.
- 02. IN ATTESA O IN MANCANZA DI DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO, SONO CONSIDERATI TALI I CONSIGLIERI CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR DI VOTI PER OGNI LISTA, IN OSSEQUIO AL CRITERIO DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA', NON FACENTI PARTE DELLA GIUNTA.

03. IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E LE LORO ATTRIBUZIONI SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 14

COMMISSIONI

- 01. OLTRE ALLE COMMISSIONI PREVISTA DALLE LEGGI DELLO STATO E DALLA REGIONE, IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI PERMANENTI LA CUI COMPOSIZIONE, LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO SONO REGOLATI DAI RELATIVI REGOLAMENTI.
- 02. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI TEMPORANEE, D'INCHIESTA O SPECIALI, INCARICATE DI ESAMINARE ARGOMENTI RITENUTI DI PARTICOLARE INTERESSE, DI ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE OVVERO DI SUPPORTARE L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO STESSO E DELLA GIUNTA.
 03. LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DEVE ESSERE ISPIRATA AI PRINCIPI DELLA PROPORZIONALITA' RISCONTRABILE ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO. 04. LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI E COMUNALI. SALVO I CASI SPECIFICATAMENTE REGOLATI DALLA LEGGE. DEVE
- COMUNALI, SALVO I CASI SPECIFICATAMENTE REGOLATI DALLA LEGGE, DEVE GARANTIRE UNA ADEGUATA PARTECIPAZIONE DI MEMBRI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
- 05. LE COMMISSIONI, ISTITUITE DAL CONSIGLIO POSSONO ESSERE SOLTANTO CONSULTIVE E AD ESSE NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI SOSTITUTIVI DI ORGANI COMUNALI. 06. TUTTE LE COMMISSIONI, QUALUNQUE SIANO LE LORO COMPETENZE, SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO O GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI, MA SENZA DIRITTO DI VOTO.

SEZIONE 03 GIUNTA COMUNALE

ART. 15

FUNZIONE E COMPOSIZIONE

- 01. LA GIUNTA E' L'ORGANO ESECUTIVO E DI GOVERNO DEL COMUNE, REALIZZA I PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

 02. LA GIUNTA VIENE ELETTA DAL CONSISLIO NEL PROPRIO SENO ED E' COMPOSTA
- DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI.

 03. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA
- LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL` ARTT. 34 , COMMA 03 DELLA LEGGE
- 08.06.1990 N. 142 , REDATTO IN FORMA SCRITTA, DEVE CONTENERE OLTRE ALLA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE -
- L'INDICAZIONE DELLE EVENTUALI DELEGHE DA CONFERIRSI AI SINGOLI ASSESSORI E DEL NOMINATIVO DELL'ASSESSORE DESIGNATO A SOSTITUIRE IL SINDACO IN TUTTI I CASI DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

CON TITOLO E FUNZIONI DEL VICE-SINDACO.

04. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI LA GIUNTA E GLI ISTITUTI DI DECADENZA

EDI REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO. 05. FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, PER CONSENTIRE L'IMMEDIATA OPERATIVITA' DEGLI ORGANI ESECUTIVI DEL COMUNE, LE DELIBERAZIONI INERENTI ALL'ELEZIONE DELLA GIUNTA O ALLA SURROGA DI UN SUO COMPONENTE DEVONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE.

- 06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI O DI DECADENZA SINGOLE RESTANO IN CARICA SINO ALL`ELEZIONE DEI SUCCESSORI.
- 07. LA CARICA DI ASSESSORE E' SOGGETTA A REVOCA PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO CHE RICHIEDE LA IMMEDIATA SURROGA SEGNALANDO IL NUOVO NOMINATIVO.
 08. IN CASO DI VACANZA CHE DETERMINI LA PERDITA DELLA CARICA DI SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA PROVVEDENDO ALLA PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ENTRO IL TERMINE DI 10 GG. DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.
 09. NELL'IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE IL SINDACO SENTITA LA GIUNTA E PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 06 MESI NE ASSUME LE FUNZIONI O LE ASSEGNA AD ALTRO O ALTRI ASSESSORI.

ART. 16

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA, IMPOSTANDO LA PROPRIA ATTIVITA' ISPIRATA AI PRINCIPI DELLA TRASPARENZA, DELLA EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DELLE PROPRIE AZIONI, ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DEL COMUNE, NEL OUADRO

DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

- 02. ALLA GIUNTA COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI. IN PARTICOLARI ALLA GIUNTA SONO ATTRIBUITI I COMPITI INERENTI ALLA GESTIONE DEL GOVERNO LOCALE ED ALLA ORGANIZZAZIONE COMUNALE ELA COMPETENZA IN TUTTI GLI ATTI, DI QUALSIASI NATURA, CHE ATTENGANO ALLA GESTIONE ED ALLA ESECUZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE DIRETTIVE GENERALI O PARTICOLARE DELIBERATE DAL CONSIGLIO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:
- A) ADOTTARE TUTTI GLI ATTI I PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;
- B) INCARICARE LA PROGETTAZIONE O AVVALENDOSI DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI O AFFIDANDO I RELATIVI INCARICHI PROFESSIONALI;
- C) APPROVARE I PROGETTI, NEI LIMITI DEGLI ATTI FONDAMENTALI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, E DETERMINARE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI STESSI;
- D) COSTITUIRE LE COMMISSIONI DEGLI APPALTI NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE;

- E) DELIBERARE LA MOTIVATA AMMISSIONE OD ESCLUSIONE DALL'INVITO ALLA GARA A SEGUITO DELLA PREQUALIFICAZIONE;
- F) DELIBERARE IL CONFERIMENTO CONFERMA CORREZIONE ED ANNULLAMENTO DELLA AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI NELLE IPOTESI PREVISTE DALLA LEGGE:
- G) APPROVARE LE PERIZIE DI VARIANTE E DEGLI ATTI DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI NEL LIMITE DEL QUADRO ECONOMICO ORIGINALE;
- H) APPROVARE GLI ATTI COLLAUDO E DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE;
- I) ESEGUIRE GLI INTERVENTI URGENTI DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO NEI LIMITI PREVISTI DALLA LETTERA E) DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90.
- 03. LA GIUNTA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO AL CONSIGLIO.
- 04. IL SINDACO ASSEGNA COMPITI E FUNZIONI AGLI ASSESSORI ED HA HA FACOLTA' DI CONFERIRE DELEGHE.

ART. 17

FUNZIONAMENTO

- 01. LA GIUNTA ESERCITA COLLEGIALMENTE LE PROPRIE FUNZIONI ED E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI, OGNI QUAL VOLTA SI RENDA NECESSARIO O EGLI LO GIUDICHI OPPORTUNA.
- 02. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL VICE SINDACO O, IN SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
- 03. LE RIUNIONI DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE E ALLE MEDESIME POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO , CONSIGLIERI COMUNALI, ESPERTI, TECNICI E FUNZIONARI INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI. LE DELIBERAZIONI SONO PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO IN MODO DA ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA COMUNITA'.

SEZIONE 04

SINDACO

ART. 18

FUNZIONI

- 01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E UFFICIALE DI GOVERNO. EGLI RAPPRESENTA IL COMUNE CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ALLA ESECUZIONE DEGLI ATTI ED ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE DALLO STATO O DA ALTRI ENTI.

 02. IL SINDACO RISPONDE POLITICAMENTE DELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE ED HA COMPETENZA DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E SULLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.
- 03. LA LEGGE ED IL PRESENTE STATUTO DISCIPLINANO LA SUA SITUAZIONE

GIURIDICA, LE MODALITA' PER L`ELEZIONI, I CASI DI INCOMPATIBILITA' EDI INELEGGIBILITA' E LE CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CARICA.

ART. 19

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

- 01. IL SINDACO, OLTRE AI COMPITI DEFINITI ED ASSEGNATI DALLA LEGGE, HA COMPETENZA IN ORDINE ALLE INCOMBENZE ATTINENTI ALLA SUA FUNZIONE DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONI COMUNALE E IN MATERIA DI VIGILANZA EDI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE.
- 02. IL SINDACO, IN QUANTO CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E COMPIE TUTTI QUEGLI ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO;
- B) PUO' COMPARIRE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO;
- C) HA LA FUNZIONE DI GARANTIRE LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- D) SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONI ATTRIBUITE E DELEGATE AL COMUNE;
- E) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI, ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA E IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA.
- F) NOMINA RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON PROVVEDA NEI TERMINI STABILITI DALLA LEGGE;
- G) CONVOCA COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- H) EMETTE ORDINANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE IN CONFORMITA' LEGGI, AL PRESENTE STATUTO ED AI REGOLAMENTI GENERALI E COMUNALI;
- I) RILASCIA,LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE LE AUTORIZZAZIONI DI QUALSIASI NATURA LA CUI COMPETENZA GLI SIA ATTRIBUITA PER LEGGE O IN FORZA DELLO STATUTO O DI REGOLAMENTI COMUNALI;
- L) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA ED ESPROPRI, PER I QUALI LA LEGGE ASSEGNA LA COMPETENZA AL COMUNE; M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE CHE NON SIANO DI COMPETENZA, PER LEGGE O PER REGOLAMENTO, DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA O DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- N) FA PERVENIRE AL SEGRETARIO COMUNALE E AL CONSIGLIERE ANZIANO L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA GIUNTA.
- O) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA.
- 03. AL SINDACO SONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA:
- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE, DIRETTAMENTE O DI CONCERTO CON IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE:
- C) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE

UN PROPRIO DELEGATO:

- D) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.
- E) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- F) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE NELLE FORME DA DISCIPLINARSI CON L'APPOSITO REGOLAMENTO;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL

CONSIGLIO COMUNALE ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

- 04. IL SINDACO SVOLGE LE SEGUENTI FUNZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE:
 A) STABILISCE, EVENTUALMENTE SENTENDO LA GIUNTA, GLI ARGOMENTI
 ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NE DISPONE LA
 CONVOCAZIONE E NE PRESIEDE LA SEDUTA;
- B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE PRESIEDUTI DAL SINDACO STESSO;
- C) DISPONE LA CONVOCAZIONE, PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE PRESIEDE LA GIUNTA;
- D) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO. 05. IL SINDACO IN QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE E IN PARTICOLARE ADOTTA PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE O ELIMINARE CIRCOSTANZE CHE MINACCINO L'INCOLUMITA' E LA SICUREZZA DEI CITTADINI O DANNEGGINO L'INTERESSE DELLA COMUNITA'.

ART. 20

- ORDINANZE
- 01. AL FINE DI ATTUARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE IN LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO ANCHE IMPONENDO AI SOGGETTI INTERESSATI SE DEL CASO OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI DA ADEMPIRE.
- 02. NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E RICORRENDO GLI ESTREMI DELLA CONTINGIBILITA', DELL'URGENZA E DELL'INTERESSE PUBBLICO, IL SINDACO EMANA, CON ATTO MOTIVATO, ORDINANZE STRAORDINARIE IN MATERIA DI EDILIZIA, POLIZIA LOCALE IGIENE E SANITA' PUBBLICA, ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA.
- 03. SE LE ORDINANZE ADOTTATE NON VENGONO OTTEMPERATE IL SINDACO PROVVEDE D'UFFICIO E A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI EVENTUALMENTE INCORSI.
- 04. DI REGOLA L'ORDINANZA HA FORMA SCRITTA E SE HA CARATTERE INDIVIDUALE, VIENE, NOTIFICATA AL DESTINATARIO MENTRE, NEGLI ALTRI CASI, VIENE PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO OLTRE AD ESSERE DIVULGATA NELLE FORME E NEI TERMINI DI VOLTA IN VOLTA PREVISTI DALLA LEGGE RITENUTI OPPORTUNI.
- 05. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO LE ORDINANZE SONO

EMANATE DA COLORO AI QUALI E' STATA CONFERITA DELEGA OVVERO DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO ED IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 21

FACOLTA' DI DELEGA

- 01. IL SINDACO, A SUA DISCREZIONE, HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI COMPRESO QUELLI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.
- 02. LA DELEGA PUO' GENERALE O RIFERITA A SINGOLE FATTISPECIE.
- 03. IL SINDACO DEVE CONFERIRE DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AL VICE SINDACO E OLTRE A POTER ASSEGNARE INCARICHI O ATTRIBUZIONI AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI LA FACOLTA' DI DELEGA PARZIALE AGLI ASSESSORI E PREVIO PARERE DELLA GIUNTA A CONSIGLIERI COMUNALI.
- 04. LE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI IN OGNI CASO DEVONO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 22

VICE SINDACO

- 01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
- 02. IL VICE SINDACO DEVE ESSERE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E PUO' ESSERE SOSTITUITO CON REVOCA, DA PARTE DEL SINDACO,

DELLA DELEGA GENERALE CHE DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE CONFERITA AD ALTRO ASSESSORE.

03. IL VICE SINDACO NON PUO' TRASFERIRE AD ALTRI LE DELEGHE CONFERITEGLI. 04. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA' ANAGRAFICA.

SEZIONE 05

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 23

FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE FRA LA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA COLLABORA CON IL SINDACO DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE E CON GLI ASSESSORI NEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE STRUTTURE E DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE COMMERCIALI.

02. AL SEGRETARIO COMUNALE SONO AFFIDATI COMPITI DI CARATTERE GESTIONALE E CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

03. LA SITUAZIONE GIURIDICO-ECONOMICA E' REGOLATA DALLA LEGGE.

ART. 24

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE SOVRAINTENDE ALL'ATTIVITA' GESTIONALE DEL COMUNALE ESERCITANDO FUNZIONI DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO E IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO.
- 02. IL SEGRETARIO COMUNALE, OLTRE A SVOLGERE CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DI TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, CURA L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI E DIRITTI CHE NON COMPORTINO ATTIVITA' DELIBERATIVA, PROVVEDE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED DI RELATIVI ATTI ESECUTIVI, PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA. 03 . AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETONO LE ATTRIBUZIONI STABILITE DALLA LEGGE O DELEGATE DAL SINDACO CD IN PARTICOLARE LA COMPETENZA NELLE SEGUENTI MATERIE:
- A) ADOZIONE DI ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE OUALI:
- ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COMPETENTI;
- PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTI DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVE, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI:
- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSA A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI A DEI PROGRAMMI FISSATI DAGLI STESSI;
- SOTTOSCRIZIONE DI MANDATI DI PAGAMENTO E DI REVERSALI DI INCASSO; B) SOVRAINTENDENZA, DIREZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
- L'AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, DELLE MISSIONI, DEI CONGEDI E DEI PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DELLE DIRETTIVE RICEVUTE;
- IL ROGITO DEI CONTRATTI;
- L'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DEGLI IMPIEGATI NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA ED INEFFICACIA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' GESTIONALE DEI LIVELLI SUBORDINATI;
- L'EMANAZIONE DI DIRETTIVE ED ORDINI;
- C) FORMULAZIONE DI PARERI E VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO; D) FUNZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA, ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

ART. 25

RESPONSABILITA'

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA BUROCRATICA COMUNALE, NONCHE' DIRETTAMENTE RESPONSABILI PER LE

INIZIATIVE ED I COMPITI AFFIDATEGLI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE PROPRIE COMPETENZE ESPRIME ANCHE IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO.

SEZIONE 06

UFFICI

ART. 26

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E' DEFINITA E REGOLAMENTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA CON OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E CONTRATTUALI, PER ASSOLVERE LE ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI DELL'ATTIVITA' COMUNALE, TENENDO CONTO DELLE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E SOCIO-ECONOMICHE DEL COMUNE. 02. L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA INTERNA, LE FORME E LE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DELLA GIUNTA PUO' STABILIRE FORME E MODALITA' DI DECENTRAMENTO IN DIVERSE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE DI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI IN GENERE.

ART. 27

UFFICI COMUNALI

01. ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE GLI UFFICI SONO ARTICOLATI IN MODO DA ASSICURARE LA FLESSIBILITA' DELLA STRUTTURA STESSA IN RELAZIONE AI COMPITI ISTITUZIONALI DEL COMUNE, AGLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E AI PROGETTI DA REALIZZARE.

02. LE COMPETENZE E LE ATTIVITA' DEI VARI UFFICI SONO COLLEGATE FUNZIONALMENTE, INTEGRATE FRA DI LORO E GARANTISCONO IL TOTALE SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI COMUNALI.

ART. 28

PERSONALE

- 01. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE IN ESECUZIONE DI LEGGI E DEL PRESENTE STATUTO.
- 02. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA, IN PARTICOLARE, I RAPPORTI FRA IL COMUNE ED IL PERSONALE DIPENDENTE.
- 03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE CON L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

ART. 29

RESPONSABILI DEGLI UFFICI

01. NEL CASO IN CUI AGLI UFFICI NON SIANO PROPOSTI DIRIGENTI, IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA ED IN OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E CONTRATTUALI, PUO' ASSEGNARE FUNZIONI DI

RESPONSABILITA' A DIPENDENTI COMUNALI.

- 02. I RESPONSABILI DEGLI UFFICI, IL CUI INCARICO PUO' ESSERE IN QUALUNQUE MOMENTO REVOCATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, DIPENDONO E SONO COORDINATI DAL SEGRETARIO COMUNALE.
- 03. AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI OVVERO AL DIPENDENTE CON LA QUALIFICA PIU' ELEVATA SPETTA FORMULARE I PARERI TECNICI E CONTABILI PREVISTI DALLA LEGGE CHE DEVONO INTEGRARE LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COMUNALI.

ART. 30

COLLABORAZIONI ESTERNE

- 01. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI DETERMINATI IL COMUNE PUO' AVVALERSI DI COLLABORAZIONI ESTERNE A TERMINE E AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA', NEI LIMITI PREVISTI DALL` ARTT. 07, COMMA 07 DELLA LEGGE 554/1988 E DALL` ARTT. 51, COMMA 05 DELLA LEGGE 142/1990.
- 02. GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ED I RELATIVI RAPPORTI, DI NATURA PRIVATISTICA, SONO DISCIPLINATI, DI VOLTA IN VOLTA DA SPECIFICHE CONVENZIONI APPROVATE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

SEZIONE 07

SERVIZI

ART. 31

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- 01. LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI DA PARTE DEL COMUNE, LA CUI COMPETENZA VIENE STABILITA DALLA LEGGE, PUO' AVVENIRE:
- A) IN ECONOMIA:
- B) CON CONCESSIONE A TERZI;
- C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO
- F) IN ALTRE FORME FISSATE DALLA LEGGE STESSA.
- 02. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERAZIONI MOTIVATA, PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE CHE CONSENTANO LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI RITENUTI DI GRANDE RILEVANZA SOCIALE NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' LOCALE.
- 03. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO VIENE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA FRA LE DIVERSE POSSIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, PRIVILEGIANDO LA COLLABORAZIONE CON GLI ENTI, SOCIETA' COOPERATIVE,

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, IMPRESE SENZA FINI DI SPECULAZIONE PRIVATA.

04. LE FORME E LE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI SONO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO E LA COSTITUZIONE

DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI AVVIENE NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE STATUTARIE E REGOLAMENTI.

ART. 32

AZIENDE SPECIALE E ISTITUZIONI

- 01. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL LORO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, E DAI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONI DELLE AZIENDE STESSE.
- 02. I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, TENENDO PRESENTE I DIRITTI DELLE MINORANZE. GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE CONSIGLIERI COMUNALI OVVERO MEMBRI ESTERNI AL CONSIGLIO IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' E LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE E DEVONO PRESENTARE REQUISITI DI PROFESSIONALITA' O PROVATA CAPACITA' AMMINISTRATIVA.
- 03. LE DISPOSIZIONI STABILITE AI COMMI 01 E 02 SI OSSERVANO ANCHE PER LE ISTITUZIONI, AD ECCEZIONE DEI REGOLAMENTI INTERNI CHE DEVONO ESSERE APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.
- 04. I PRESIDENTI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO ELETTI NEL SENO DEI RISPETTIVI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE.
- 05. LA NOMINA DEI DIRETTORI, AI QUALI COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DELL'AZIENDA SPECIALE O DELL'ISTITUZIONE, SPETTA AI RISPETTIVI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE.
- 06. LA REVOCA DELLE NOMINE PREVISTI DAI COMMI 02 E 03 AVVIENE CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER LA NOMINA, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

CAPO 03

FORME ASSOCIATIVE, DI COOPERAZIONE E DI COLLABORAZIONE ART. 33

GESTIONE ASSOCIATA CON ALTRI ENTI

01. IL COMUNE SVILUPPA E PROMUOVE RAPPORTI CON ALTRI ENTI PER LO SVOLGIMENTO, TRAMITE APPROPRIATE FORME ASSOCIATIVE DI SERVI I PUBBLICI DI QUALSIASI NATURA INTERESSANTI LA COMUNITA' LOCALE.

ART. 34

PRINCIPI GENERALI RAPPORTO CON GLI ALTRI ENTI LOCALI
01. IL COMUNE, AVVALENDOSI DEGLI STRUMENTI PREVISTI DALLA LEGGE, SI
ADOPERA PER PROMUOVERE CON ALTRI ENTI FORME DI COOPERAZIONE E
DI COLLABORAZIONE FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO ED ALLA GESTIONE IN
MODO COORDINATO DI FUNZIONI E SERVIZI, DEL RISPETTO DELLA
DIMENSIONE DEI PROBLEMI E DEI RISPETTIVI INTERESSI, IL COMUNE SI IMPEGNA
AD OPERARE IN MODO COORDINATO E CON INTERVENTI
COMPLEMENTARI CON LA PROVINCIA ED ALTRI ENTI, IN RELAZIONE ALLE
FUNZIONI ED AI COMPITI ATTRIBUITI A QUEST'ULTIMA DALL'ORDINAMENTO
ALLE AUTONOMIE LOCALI. IL COMUNE, IN PARTICOLARE, CURA L'ADOZIONE DI

STRUMENTI CHE GLI CONSENTANO DI FRUIRE DEI DATI E DELL'ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA CHE LA PROVINCIA O ALTRI ENTI PONGONO A DISPOSIZIONE DEGLI ENTI LOCALI.

ART. 35

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O PROVINCIA PER CONSENTIRE L`ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E DI SERVIZI ED IL LORO COORDINAMENTO.

02. LE CONVENZIONI, CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 36

CONSORZI

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO, SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI, IN QUANTO COMPATIBILI, FRA COMUNI PROVINCIE PER GESTIRE SERVIZI.
- 02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL 02 COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 35, DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.
- 03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE, SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.
 04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 37

UNIONE DI COMUNI

- 01. IL COMUNE, PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI E DI SERVIZI E CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA', PUO' COSTITUIRSI IN UNIONE CON ALTRI COMUNI CONTERMINI NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.
- 02. L'ATTO COSTITUTIVO ED I REGOLAMENTI DELL'UNIONE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

CAPO 04 DIRITTI E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE SEZIONE 01 PRINCIPI FONDAMENTALI ART. 38

PARTECIPAZIONI E INIZIATIVE POPOLARI

- 01. IL COMUNE PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA', LA TRASPARENZA, LA TEMPESTIVITA' E L'EFFICACIA DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE E GARANTISCE L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLA LEGGE.
 02. IL COMUNE PRIVILEGIA, INCENTIVA E TUTELA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. A TAL FINE, CONSIDERA CON FAVORE OGNI ATTIVITA' INTESA A CONCORRERE CON METODO DEMOCRATICO ALLA VITA POLITICO-AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'.
- 03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA' L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, E PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE. 04. IN MATERIE DI COMPETENZA LOCALE RITENUTE DI PARTICOLARE INTERESSE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL FINE DI CONSENTIRE LA MIGLIORE IMPOSTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE POSSONO ESSERE AVVIATE FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE.

ART. 39

AZIONE POPOLARE E DIRITTI DI ACCESSO ED INFORMAZIONE 01. COMUNE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, SI ADOPERA PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, PER LA SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI. 02. LE MATERIE DI CUI AL COMMA 01, SE NON REGOLATE DA LEGGI O REGOLAMENTI STATALI O REGIONALI, SONO DISCIPLINATE DA REGOLAMENTI COMUNALI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

ART. 40

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

- 01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI DIFFUSI E TUTTI COLORO CHE SONO TITOLARI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, HANNO DIRITTO DI CONOSCERE LE SCELTE AMMINISTRATIVE COMUNALI.
- 02. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI E DI PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, DOCUMENTI E PROPOSTE PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO MEDESIMO.
- 03. LE MODALITA' ED I TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 41

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 01. IL COMUNE, IN BASE AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE DAL PRESENTE STATUTO E FATTI SALVI I CASI DISCIPLINATI DALLA LEGGE STESSA, NELLA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI TERMINE DI SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI GARANTISCE LE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ED IL LORO DIRITTO ALL'ACCESSO ED ALL'INFORMAZIONE.

02. LE MODALITA' LE RESPONSABILITA' OPERATIVE I CRITERI DI PUBBLICITA' ED I TERMINI DI COMUNICAZIONE E DI SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SE NON STABILITI DALLA LEGGE SONO DEFINITI E DISCIPLINATI DA REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 42

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, FATTI SALVI I CASI PREVISTI DA LEGGI E REGOLAMENTI, I CRITERI E LE MODALITA' DI PUBBLICITA' SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DEL REGOLAMENTO.

02. SINDACO, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, PUO' VIETARE TEMPORANEAMENTE L'ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI OVVERO LIMITARNE LA DIVULGAZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.

03. DEBBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 43

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI, SINGOLI ED ASSOCIATI, E' GARANTITO IL DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI COMUNALI, NONCHE' LA FACOLTA' DI OTTENERE IL RILASCIO DI COPIE. 02. LE MODALITA' DI ACCESSO E DI RILASCIO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI O DI LORO COPIE, PREVIO PAGAMENTO DELLE SOMME STABILITE, SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 44

DIRITTO DI INFORMAZIONE

- 01. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE E COMPLETA.
- 02. AL FINE DI CONSENTIRE E AGEVOLARE IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE IL COMUNE PUO' AVVALERSI DI QUALSIASI MEZZO CHE PERMETTA DI SODDISFARE TALE DIRITTO E OLTRE AI SISTEMI TRADIZIONALI QUALI LA NOTIFICAZIONE E LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PUO' UTILIZZARE ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE LA MASSIMA DIVULGAZIONE DI ATTI PROVVEDIMENTI O NOTIZIE.

SEZIONE 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 45

CONSULTAZIONI, RIUNIONI ED ASSEMBLEE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E REGOLAMENTA CONSULTAZIONI DI CITTADINI DI OPERATORI ECONOMICI DI FORZE SOCIALI DI ASSOCIAZIONI

E DI ALTRI ORGANISMI.

02. IL COMUNE FAVORISCE IL LIBERO SVOLGIMENTO IN FORME DEMOCRATICHE DI ATTIVITA' CULTURALI, POLITICHE, SOCIALI, ASSISTENZIALI, SPORTIVE E RICREATIVE E GARANTISCE LA POSSIBILITA' DI PROMUOVERE RIUNIONI E ASSEMBLEE DA PARTE DI TUTTI I CITTADINI, GRUPPI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI METTENDO A DISPOSIZIONI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI. LE CONDIZIONI E LE MODALITA' D'USO, APPOSITAMENTE DELIBERATE, DOVRANNO PRECISARE LE LIMITAZIONI E LE CAUTELE NECESSARIE IN RELAZIONE ALLA STATICA DEGLI EDIFICI, ALLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE E ALLE NORME SULL'ESERCIZIO DEI LOCALI PUBBLICI. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE. LE CONSULTAZIONI, NELLE FORME PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO, DEVONO TENERSI NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

ART. 46

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA.
02. TUTTE LE AGGREGAZIONI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITE NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO QUINDICI GIORNI DELLA RICHIESTA.

ART. 47

INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVA, CHE SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 48

REFERENDUM CONSULTIVI

- 01. E' AMMESSA L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI FRA LA POPOLAZIONE COMUNALE SU QUESTIONI DI RILEVANZA GENERALE INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE E IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.
- 02. NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI REFERENDUM LE SEGUENTI MATERIE:
- A) TRIBUTI, TARIFFE E BILANCIO;
- B) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA, UTILITA';
- C) DESIGNAZIONI E NOMINE;
- D) ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI;
- E) MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI REFERENDUM NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.
- 03. LA PROPOSTA DI INDIZIONE DI REFERENDUM PUO' ESSERE DI INIZIATIVA

CONSILIARI O DI INIZIATIVA POPOLARE, I SOGGETTI PROMOTORI POSSONO ESSERE:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;
- B) UN TERZO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI AGGIORNATE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.
- 04. NEL CASO DI REFERENDUM SU INIZIATIVA POPOLARE IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE DELIBERARE IN MERITO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA E LA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEVE ESSERE INDETTA ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI INDIZIONE DEL REFERENDUM.
- 05. IL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA L'APPOSITA COMMISSIONE COMPOSTA DA TRE ESPERTI NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL DI FUORI DEI SUOI COMPONENTI, LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM, I CRITERI DI FORMULAZIONE DEL QUESITO E LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.
- 06. FATTE SALVI LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, IL REFERENDUM, NON PUO' AVER LUOGO NEI SEI MESI ANTECEDENTI LE COMUNICAZIONI ELETTORALI CHE RIGUARDINO ORGANI COMUNALI.
- 07. PER LA VALIDITA' DEI REFERENDUM OCCORRE LA PARTECIPAZIONE AL VOTO DI OLTRE IL CINQUANTA PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO IL
- QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.
- 08. I REFERENDUM POSSONO ESSERE REVOCATI O SOSPESI, PREVIO PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONI DI CUI AL COMMA 05, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, QUANDO L'OGGETTO DEL QUESITO REFERENDARIO NON ABBIA PIU' RAGIONE DI ESSERE OVVERO SUSSISTANO GRAVI IMPEDIMENTI TEMPORANEI.
- 09. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM LA GIUNTA E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A CONSULTAZIONE POPOLARE. IL MANCATO RECEPIMENTO DEL RISULTATO DEL REFERENDUM DICHIARATO ACCOLTO DEVE ESSERE DELIBERATO CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI IN CARICA E CON DELIBERAZIONE AMPIAMENTE MOTIVATA.

SEZIONE 03

INIZIATIVE POPOLARE

ART. 49

ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

- 01. GLI ELETTORI DEL COMUNE POSSONO RIVOLGERE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE, ALLA GIUNTA E AL SINDACO PER QUANTO RIGUARDA LE MATERIE DI LORO COMPETENZA CON RIFERIMENTO A PROBLEMI DI RILEVANZA COMUNALE.
- 02. LE ISTANZE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA UNO PIU' ELETTORI.
- 03. LE PETIZIONI E LE PROPOSTE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA NON MENO DI UN DECIMO DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI

AGGIORNATE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE, E LE FIRME DEVONO ESSERE ASSISTITE DALL'ANNOTAZIONE DEGLI ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. L'ESAME DELLE PETIZIONI E DELLE PROPOSTE DA PARTE DELL'ORGANO DESTINATARIO DEVE AVVENIRE ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO.

- 04. SONO ESCLUSE DAL DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE TRAMITE PETIZIONI E PROPOSTE LE SEGUENTI MATERIE:
- A) TRIBUTI, TARIFFE E BILANCIO;
- B) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
- C) DESIGNAZIONI E NOMINE.
- 05. QUALORA SIA COSTITUITA LA COMMISSIONE CONSILIARE, SULLA RICEZIONE ED AMMISSIBILITA' DELLE PETIZIONI DECIDE QUEST`ULTIMA PREVENTIVAMENTE ENTRO 45 GIORNI PRESENTANDO IN MERITO LA PROPRIA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE SONO RICEVUTE DAL CONSIGLIO COMUNALE E DALLA GIUNTA, CHE PROVVEDONO A DELIBERARE NEL MERITO ENTRO 60 GIORNI. L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME AVVIENE A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO SUL REFERENDUM.

SEZIONE 04 DIFENSORE CIVICO ART. 50

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELLA IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA LOCALE, SEGNALANDO AL SINDACO, SIA DI PROPRIA INIZIATIVA CHE SU ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, ABUSI, CARENZE, RITARDI E DISFUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEGLI ENTI E DELL'AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE O DI CUI IL COMUNE FA PARTE.

02. IL COMUNE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PUO' NOMINARE IL DIFENSORE CIVICO OVVERO PROMUOVERE L'ISTITUZIONE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI COMUNI O CON ALTRI ENTI. IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO ALLA RISERVATEZZA DELLE NOTIZIE PERVENUTE IN SUO POSSESSO PER RAGIONI D'UFFICIO ED HA L'OBBLIGO DI SEGNALARLI AL SINDACO.

ART. 51

NOMINA E DURATA DEL DIFENSORE CIVICO

01. NEL CASO DI NOMINA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO A SCRUTINIO SEGRETO E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI PRESTA GIURAMENTO DI FRONTE AL SINDACO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI.

02. PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO CHIUNQUE RISULTI ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E ABBIA LA NECESSARIA PREPARAZIONE, MATURATA ANCHE ATTRAVERSO ESPERIENZA PROFESSIONALE, IN MATERIA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA.

03. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON LE SEGUENTI CAUSE

CHE NE PROVOCANO ANCHE LA DECADENZA:

- A) LA CARICA DEL MEMBRO DEL PARLAMENTO, DI CONSIGLIERE REGIONALE PROVINCIALE, COMUNALE O MEMBRO DEL CONSIGLIO DI COMUNITA' MONTANE O DI ASSEMBLEE DI UNITA' SOCIO SANITARIE LOCALI.
- B) LA MANSIONE DI MINISTRI DI CULTO;
- C) LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE O DIRIGENTE DI ENTI PUBBLICI ISTITUTI PUBBLICI, AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA;
- D) L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' DI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE CHE COSTITUISCA OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI O ECONOMICI IN CORSO CON

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

04. L'INCARICO DEL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GRAVI INADEMPIENZE

AI DOVERI DI UFFICIO E DECADE, PUR ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE CON LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO.

05. AL DIFENSORE CIVICO NON VIENE ASSEGNATA ALCUNA INDENNITA' DI FUNZIONE, MENTRE E' RICONOSCIUTO IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER IL DISIMPEGNO DELLE PROPRIE FUNZIONI.

ART. 52

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE 01 . IL DIFENSORE CIVICO, DI PROPRIA INIZIATIVA ED IN QUALUNQUE MOMENTO, PUO' INVIARE RELAZIONI AL SINDACO.

CAPO 05

FINANZA, CONTABILITA' E PATRIMONIO

SEZIONE 01

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 53

PRINCIPI GENERALI

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE, LE DIRETTIVE E LE COMPETENZE IN MATERIA DI FINANZA E DI CONTABILITA' COMUNALI E SONO DEFINITE E REGOLATE DALLA LEGGE E DAGLI APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 54

AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA

- 01. IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMA FINANZIARIA FONDATA SU RISORSE PROPRIE E TRASFERITE NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGI SULLA FINANZA PUBBLICA E LOCALE.
- 02. IL COMUNE ESERCITA AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL RISPETTO DEI PRECETTI COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

ART. 55 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

- 01. I CRITERI ED I TERMINI PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REDAZIONE DI DOCUMENTI PROGRAMMATICI, DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO SONO STABILITI DALLA LEGGE. 02. NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE IL COMUNE CARATTERIZZA LA PROPRIA AZIONE PRIVILEGGIANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
- 03. LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI CONTABILI AVVENGONO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA CHIAREZZA, DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
- 04. LE APPROVAZIONI DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO SONO ASSISTITE DALLA RELAZIONE DELLA GIUNTA CHE CONSENTE DI INDIVIDUARE RISPETTIVAMENTE GLI INDIRIZZI GESTIONALI PER L'ANNO DI RIFERIMENTO ED IL LORO RISPETTO.

SEZIONE 02

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 56

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. LA PREVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E' AFFIDATA AD UN COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI OVVERO SE PREVISTO E CONSENTITO DALLA LEGGE AD UN SOLO REVISORE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I REQUISITI LE FUNZIONI ED I RAPPORTI FRA IL COMUNE ED IL COLLEGIO DEI REVISORI OVVERO IL REVISORE DEI CONTI SONO STABILITI O DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO DA ACCORDI DI CARATTERE NAZIONALE E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI OVVERO IL REVISORE DEI CONTI COLLABORA CON IL COLLEGIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO E VIGILA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

04. DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE DERIVA LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA ED EVENTUALMENTE IN ORDINE AI METODI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI.

SEZIONE 03 PROPRIETA' COMUNALE ART. 57 BENI COMUNALI

01. PER IL CONSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEI BENI DI CUI DISPONE.

02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI E LA LORO DEFINIZIONE E' RISERVATA ALLA LEGGE.

ART. 58

INVENTARIO

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI VIENE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO COMPILATO NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA. 02 . L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, RELATIVAMENTE

ALL'ACQUISIZIONE, ALLA MANUTENZIONE, ALLA CONSERVAZIONE E ALL'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' E LA RESPONSABILITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO SONO

DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA DI LEGGE IN MATERIA.

SEZIONE 04

CONTRATTI

ART. 59

PRINCIPI E PROCEDURE

- 01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI RIGUARDANTI ACQUISTI, ALIENAZIONI, LOCAZIONI, SOMMINISTRAZIONI, APPALTI O QUANTO ALTRO SOGGETTO A FORMALIZZAZIONE CONTRATTUALE VIENE EFFETTUATE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONE LEGISLATIVE IN MATERIA.
- 02. NELL`AMBITO DELLE FORME STABILITE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA' DI CHIAREZZA DI PUBBLICITA'
- DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E' AMMESSO A QUALSIASI METODO DI SCELTA DEL CONTRAENTE.
- 03. NELLA SCELTA DELLE PROCEDURE E NEL LORO SVOLGIMENTO VIENE RIVOLTA PARTICOLARE ATTENZIONE ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA.
- 04. LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E' NORMATA DA APPOSITO REGOLAMENTO

CAPO 06

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 60

PRINCIPI GENERALI

- 01. LA FUNZIONE NORMATIVA DEL COMUNE SI ESPLICA CON LA DELIBERAZIONE DI NORME STATUTARIE, CON LA ATTUAZIONE DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE E CON LA EMANAZIONE DI ORDINANZE.
- 02. IL COMUNE, NELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HA POTESTA' NORMATIVA CHE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI E DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI E REGIONALI, DEVE ESSERE CONFORME ALLE DIRETTIVE STABILITE DALLO STATUTO.
- 03. PER QUANTO NON PREVISTO DALLE NORME STATUTARIE O REGOLAMENTARI SI FA RIFERIMENTO ALLE LEGGI DELLO STATO O DELLA REGIONE.

ART. 61

STATUTO

- 01. LO STATUTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI SANCITI DALLA COSTITUZIONE E DALLE LEGGI DELLO STATO IN MATERIA DI AUTONOMIA LOCALE, STABILISCE LA NORMATIVA FONDAMENTALE DELL'ORDINAMENTO COMUNALE, DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMUNE ELA CONFORMAZIONE DEI RAPPORTI FRA LO STESSO E I CITTADINI.
- 02. LA NORMATIVA STATUTARIA SI ISPIRA ALLA STORIA, ALLE TRADIZIONI ED AGLI USI DELLA COMUNITA' CLAVESANESE E RIAFFERMA I PRINCIPI DI LIBERTA', DI DEMOCRAZIA E DI UGUAGLIANZA DEI CITTADINI.

ART. 62

MODIFICA ALLO STATUTO

- 01. LE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE POSSONO ESSERE DI INIZIATIVA CONSILIARE, SU RICHIESTA DI 1/3 DEI CONSIGLIERI COMUNALI OVVERO EFFETTUATE DALLA GIUNTA.
- 02. IL CONSIGLIO COMUNALE, CON LA STESSA MAGGIORANZA FISSATA DALLA LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO, NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA DATA DI PROPOSTA STABILISCE DI VOLTA IN VOLTA LE MODALITA' ED I TERMINI DI ESAME DELLE RICHIESTE DI CUI AL COMMA 01

ART. 63

REGOLAMENTI

- 01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO E IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.
- 02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE, TENENDO CONTO DI EVENTUALI ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DA SOGGETTI AVENTI COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.
- 03. LA PROPOSTA DI ADOZIONE E DI MODIFICA DI REGOLAMENTI COMUNALI PUO' ESSERE DI INIZIATIVA DAL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA.
- 04. I REGOLAMENTI SONO DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
- 05. LE MATERIE REGOLAMENTARI POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A REFERENDUM CONSULTIVO NEI LIMITI FISSATI DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 64

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI

- 01. LA PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI AVVIENE NEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
- 02. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE DIVENUTA ESECUTIVA. 03 . I REGOLAMENTI COMUNALI SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE GARANTISCANO L'EFFETTIVA POSSIBILITA' DI CONOSCENZA DELLE NORME IVI CONTENUTE E SONO CONCESSI IN VISIONE A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 65

PIANI E PROGRAMMI GENERALI O SETTORIALI 01 . IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA IN MERITO ALLA PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI E APPROVA PROGRAMMI GENERALI O SETTORIALI NELLE VARIE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. L'ESECUZIONE DI QUANTO CONTENUTO NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E' DEMANDATA ALLA GIUNTA CHE, D'INIZIATIVA O SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO STESSO, DEVE RIFERIRE PERIODICAMENTE IN MERITO.

CAPO 07
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 66
PUBBLICITA' DELLA NORMATIVA STATUTARIA
01. ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA LE
MODALITA' PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DEI
CITTADINI CHE RISIEDONO NEL COMUNE E DEGLI ENTI E DELLE PERSONE
GIURIDICHE CHE VI HANNO SEDE.

ART. 67 RINVIO

01. PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE STATUTO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVI VIGENTI IN QUANTO COMPATIBILI CON LO STESSO.